



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa n.36/2013 promossa da:

F. [REDACTED] C. [REDACTED] quale titolare dell'impresa individuale [REDACTED]
[REDACTED] con sede [REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avv. [REDACTED] Emilia, dalla quale è rappresentata,
assistita e difesa insieme all'avv. [REDACTED]
delega a margine del ricorso;

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante,

GIURE.IT



elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale
n.6, rappresentato e difeso da [REDACTED]

- CONVENUTO -

in punto a: opposizione ad avviso di addebito

FATTO E DIRITTO

Con ricorso diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia depositato il
15/1/2013 la sig. F. [REDACTED] C. [REDACTED] quale titolare della ditta individuale
[REDACTED] ora cessata, con sede in [REDACTED] oppone all'avviso di
addebito n. 395 2012 00016390 41 000, notificato in data 7/12/2012
mediante il quale la Sede INPS di Reggio nell'Emilia le ha intimato di
pagare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso medesimo,
l'importo di € 6.255,08 per contributi e sanzioni relativi a lavoro irregolare
prestato da un proprio dipendente.

Tale importo trova origine in un "debito contributivo" scaturente da un
verbale di accertamento INPS/INAIL/DTL redatto nel 2010, con il quale
gli Ispettori avrebbero accertato irregolarità nel rapporto di lavoro di 3
dipendenti della ditta [REDACTED]

Il caso che interessa il presente ricorso riguarda il rapporto di lavoro del
sig. [REDACTED] assunto dalla ditta dal 18/10/2007 con contratto
di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di
DECORATORE EDILE, con orario di lavoro part-time a 20 ore.

GIURETTI



Dalle indagini effettuate sarebbe emersa la non genuinità del contratto di apprendistato, in quanto si sarebbe accertato che il lavoratore non ha mai seguito corsi di formazione extra o intra aziendale; è stato del pari accertato che esso lavoratore, anziché svolgere le 20 ore contrattualmente previste, ha da sempre svolto un orario full time di 40 ore settimanali.

Ulteriori emergente istruttorie riguardano le posizioni di altri lavoratori, e sono oggetto di distinti ricorsi pendenti avanti al Giudice del Lavoro di Modena.

La ricorrente contesta le risultanze del verbale istruttorio, evidenzia l'incompetenza dell'INPS di Reggio Emilia ad emettere l'avviso di accertamento impugnato, chiede la sospensione del presente processo ovvero la trasmissione dello stesso al Giudice di Modena, al fine di evitare un potenziale contrasto di giudicati.

Si costituiva nei termini l'Istituto chiedendo il rigetto del ricorso.

Si procedeva ad attività istruttoria mediante l'assunzione di numerosi testimoni, ed all'odierna udienza del 25/6/2014 il GL decideva la causa dando lettura in aula della sentenza contestuale, all'esito della camera di consiglio.

il ricorso è solo parzialmente fondato, con riguardo alla durata part-time e non full time delle prestazioni rese; mentre il contratto di apprendistato non risulta essere genuino, e la fattispecie va quindi ricondotta nell'alveo del normale rapporto di lavoro subordinato, sia pure part-time.

Preliminarmente si osserva che l'INPS di Reggio Emilia è legittimata ad emettere l'avviso di addebito di cui è causa, posto che la ditta della ricorrente aveva stabilito inizialmente la propria sede a Rubiera (provincia



di Reggio Emilia), aprendo così una posizione previdenziale presso l'Istituto di Reggio Emilia; solo dal 1/3/2008 ha trasferito la propria sede a Sassuolo, ed infatti da quel momento (e dunque per i fatti accertati da quella data in avanti) la posizione previdenziale è quella di Modena, e le ulteriori richieste contributive sono state effettuate da quella sede.

Dunque è corretta la competenza di chi scrive con riguardo ai fatti lavorativi avvenuti per l'intero periodo di permanenza nel territorio di Reggio Emilia della società ricorrente.

Nello specifico, riguarda la presente causa il rapporto di lavoro tra la ditta [redacted] ed il solo sig. [redacted] per il periodo dal 18/10/2007, data di assunzione, fino al 28/2/2008; tutte le questioni relative ad esso rapporto successive a questo periodo, come pure le posizioni degli altri due ex dipendenti della società, non riguardano questo Giudice ma quello di Modena.

Come è evidente, i periodi e gli accertamenti sono ben lunghi da sovrapporsi, e dunque da potersi definire pregiudiziali gli uni agli altri; e ciò fa sì che siano da respingere sia la richiesta di sospensione che quella di riunione delle controversie.

Nel merito l'INPS ha fornito la prova (per altro, documentale) che il rapporto di lavoro con il sig. [redacted] è un apprendistato simulato, posto che (come è ammesso dalla stessa ricorrente) al lavoratore non solo non è mai stata fatta formazione (se non, ipoteticamente, quella interna, a mezzo del convivente della [redacted] sig. [redacted] vero fac totum della ditta), ma nemmeno di essa formazione è mai stata fatta annotazione sul libretto formativo ('per mera dimenticanza', a sentire la società). Per altro, lo stesso [redacted] sentito quale teste, dichiara di essere stato sempre perfettamente in grado di eseguire le



mansioni di decoratore per le quali era prevista la formazione, e di non avere di fatto nemmeno ricevuto formazione interna da parte del [REDACTED] che semplicemente gli indicava i lavori da svolgere presso le abitazioni che appaltavano a [REDACTED] le operazioni di imbiancatura.

Le dichiarazioni rese dal lavoratore sono sotto questo aspetto del tutto credibili, posto che nessuno specifico vantaggio può trarre lo stesso, in termini prettamente retributivi, dal veder trasformato il proprio rapporto di lavoro da apprendistato a subordinato, attesa comunque la cessazione dello stesso per licenziamento per GMO mai impugnato dal lavoratore.

In ogni caso, sono trancianti e incontrovertibili i dati documentali di cui s'è detto, e l'ammissione della difesa attore sul punto.

Al contrario, l'INPS, gravato pacificamente anche dell'onere probatorio in ordine alla conformazione full time del rapporto di lavoro, ha sotto questo aspetto fallito.

Il solo teste favorevole alla tesi dell'Istituto è il sig. [REDACTED] che tuttavia ha un interesse –sia pure solo astratto, e non concreto- a vedere riconosciuta una maggiore prestazione lavorativa; e che per altro si è rivolto all'Istituto solo successivamente alla intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, spinto forse da sentimenti di rivalsa o di vendetta verso la ex datrice di lavoro.

I testi più neutri (e cioè i vari committenti dei lavori, soggetti privati ma anche pubblici) hanno invece escluso di avere visto continuativamente il sig. [REDACTED] sui cantieri commissionati alla ditta [REDACTED] [REDACTED] tutti quanti hanno infatti affermato di avere sempre visto il sig. [REDACTED] [REDACTED] accompagnato ogni volta da persone diverse. Un teste ha addirittura escluso di averlo mai visto lavorare con personale marocchino, ma solo

GIURE.IT



con un giovane biondo (che si può ragionevolmente escludere essere [REDACTED])

D'altra parte, sempre con riguardo alla prova, l'INPS è stato dichiarato decaduto dall'assunzione dell'Ispettore DTL di Modena che aveva materialmente raccolto le dichiarazioni rese e poi parzialmente ritrattate dal teste [REDACTED] mentre l'altro ispettore sentito nulla sapeva in ordine alle modalità con cui esse dichiarazioni erano state effettivamente rese.

Tanto basta (valutata invece come inattendibile la testimonianza di E [REDACTED] socio occulto dell'azienda, oltre che convivente della F [REDACTED]) per ritenere che sul punto l'INPS non abbia fornito prova sufficiente delle proprie allegazioni.

Ne consegue che l'avviso di addebito di cui è causa va dichiarato nullo, e saranno invece dovute, previo ricalcolo da parte dell'ente previdenziale, i contributi e le sanzioni riguardanti la non genuinità del contratto di apprendistato di cui è causa, per il periodo riguardante la competenza di questo Giudice.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti, a fronte sia della parziale soccombenza della convenuta, sia del materiale probatorio raccolto, certamente non univoco.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 395 2012 00016390 41 000, notificato in data 7/12/2012;

SECRET



2. Dichiaro fondati gli accertamenti di cui al verbale di accertamento di cui è causa con riguardo alla posizione del lavoratore sig. [REDACTED] [REDACTED] per il periodo dal 18/10/2007 al 28/2/2008, ad eccezione delle prestazioni di lavoro ritenute full time, essendosi invece trattato di lavoro part-time a 20 ore settimanali.
3. Compensa tra le parti le spese di lite.

REGGIO EMILIA, 25/6/2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

